



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **24901/PROD.COMM**  
riferimento: **prot. 32758/3376 dd. 18.09.07**  
allegato  
Trieste, **17 ottobre 2007**

Al Comune di

oggetto: **legge regionale 29/2005, articolo 12, comma 6: medie strutture di vendita – ampliamento entro il 50 per cento della superficie originaria.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato chiesto quale sia il corretto significato da attribuirsi alla nozione di “superficie originaria”, di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 29/2005.

Tale disposizione stabilisce che, fatto salvo quanto prescritto al comma 1 del citato articolo 12 (ossia, totale liberalizzazione fino alla superficie di mq. 400), *<<l’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture, e comunque entro il limite massimo stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera i) (cioè, mq. 1.500) non può eccedere il 50 per cento della superficie originaria>>*.

La problematica si pone, quindi, per le superfici di vendita ricomprese nella fascia tra la dimensione minima dei 400 mq. e la dimensione massima dei 1.500 mq., soprattutto in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 69/Pres. (regolamento d’esecuzione della legge regionale 29/2005, in materia di medie e grandi strutture), *<<l’ampliamento oltre i metri quadrati 400 e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture il quale **superi il 50 per cento della superficie originaria** della media struttura esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura>>*.

Come evidenziato in premessa, la problematica di fondo verte sulla nozione di “superficie originaria”; in assenza di un’esplicita definizione di legge, il supporto è, in ogni caso, fornito dalle sentenze dei giudici amministrativi.

La sentenza n. **4176** dd. **20 luglio 2001** del **TAR Puglia**, sez. Lecce, sez. I, in maniera inequivocabile definisce superficie originaria di un esercizio commerciale <<*quella della prima attivazione o comunque autorizzata ab initio*>>.

Il TAR Puglia in via esplicita si riallaccia alla precedente sentenza n. **24** dd. **4 gennaio 1993** del **Consiglio di Stato**, sez. V, dove si legge che <<*la superficie di vendita originaria è quella corrispondente alla prima attivazione dell'esercizio commerciale*>>, in quanto la parola "originaria" <<*non equivale a precedente, ma attiene al carattere o all'aspetto primitivo di un'entità, per cui la superficie di vendita originaria deve essere quella della prima attivazione dell'esercizio, il che risponde anche ad un criterio sostanziale ed assoluto*>>.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)